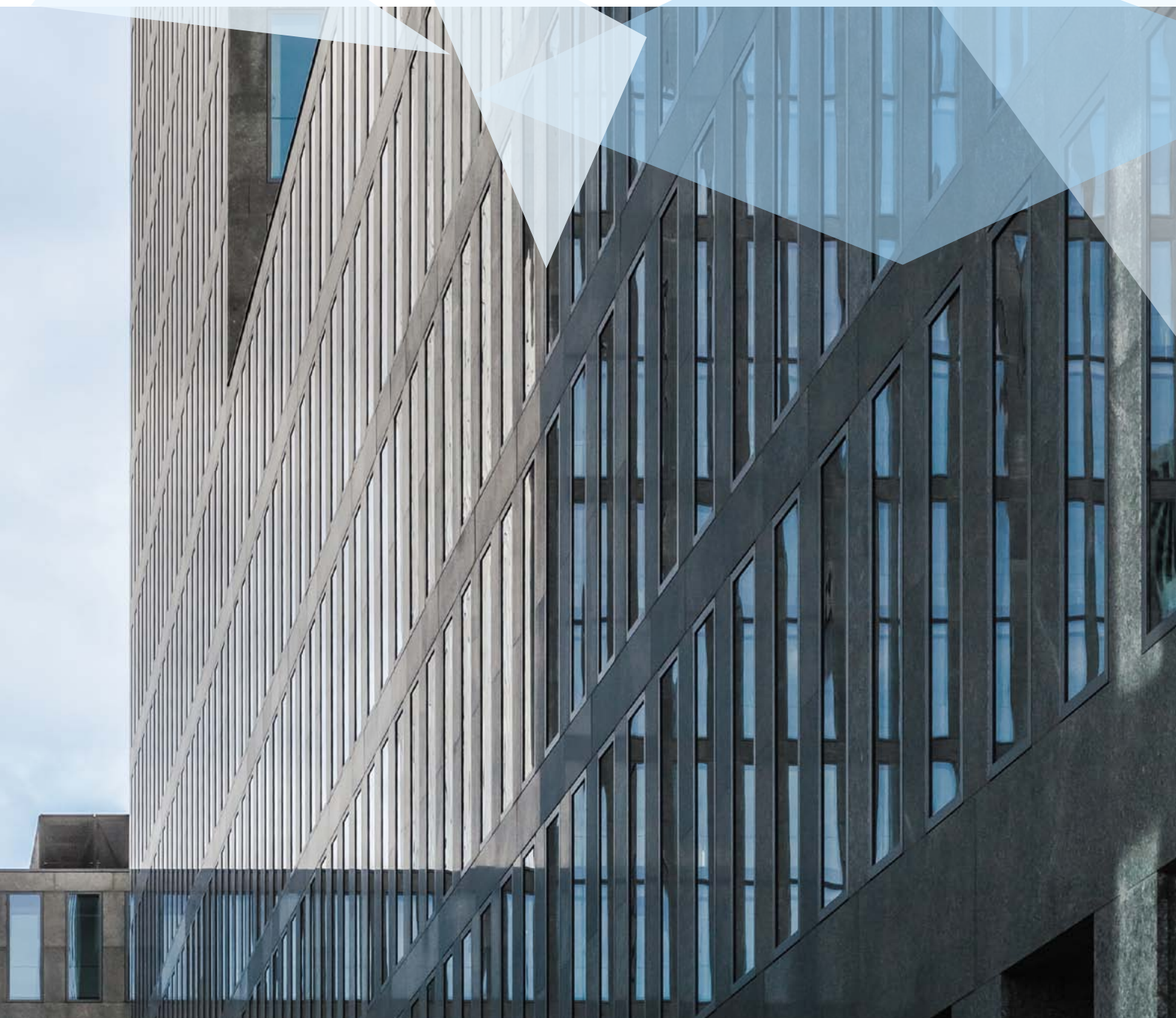


Appendice

- 106** Categorizzazione della vigilanza
- 108** Regolamentazione dei mercati finanziari: progetti in corso
- 110** Statistiche
- 114** Accordi della FINMA a livello nazionale e internazionale
- 116** Rappresentanza della FINMA in gruppi di lavoro internazionali
- 117** Glossario
- 120** Abbreviazioni



Categorizzazione della vigilanza

Gli istituti finanziari assoggettati vengono classificati in sei categorie di vigilanza a seconda delle ripercussioni in termini di rischio per creditori, investitori e assicurati nonché per l'intero sistema della piazza finanziaria svizzera. Oltre alla classificazione in categorie di rischio, a ogni istituto viene assegnato un *rating* che rispecchia la valutazione della FINMA sulle sue condizioni attuali.

Sulla base dei due parametri categorizzazione e *rating* dell'istituto, i concetti di vigilanza stabiliscono l'intensità della sorveglianza, l'impiego di strumenti di vigilanza e l'interazione tra la sorveglianza diretta da parte della FINMA e il ricorso a società di audit

per i singoli istituti assoggettati. Tali provvedimenti comportano un orientamento più sistematico dell'attività di vigilanza al rischio e un confronto più serrato con gli istituti rilevanti in una prospettiva di rischio.

Categorizzazione della vigilanza⁸³ sulle banche

La categorizzazione della vigilanza sulle banche è stata definita ai sensi della Circolare FINMA 2011/2⁸⁴.

Categoria	Criteri (in miliardi di CHF)	Numero di istituti	
		2014	2013
1	Totale di bilancio	2	2
	Patrimoni gestiti		
	Depositi privilegiati		
	Fondi propri necessari		
2	Totale di bilancio	3	3
	Patrimoni gestiti		
	Depositi privilegiati		
	Fondi propri necessari		
3	Totale di bilancio	26	27
	Patrimoni gestiti		
	Depositi privilegiati		
	Fondi propri necessari		
4	Totale di bilancio	65	66
	Patrimoni gestiti		
	Depositi privilegiati		
	Fondi propri necessari		
5	Totale di bilancio	211	223
	Patrimoni gestiti		
	Depositi privilegiati		
	Fondi propri necessari		

⁸³ La sesta categoria raggruppa tutti gli operatori di mercato che non sono sottoposti alla vigilanza prudenziale della FINMA.

⁸⁴ Cfr. Circolare FINMA 2011/2 «Margine di fondi propri e pianificazione del capitale – banche» (<http://www.finma.ch/i/regulierung/Documents/finmars-2011-02-i.pdf>).

Categorizzazione della vigilanza⁸⁵ sulle assicurazioni

Categoria	Criteri (in miliardi di CHF)	Numero di istituti	
		2014	2013
1	–	–	–
2	Totale di bilancio > CHF 50 mld o complessità	5	5
3	Totale di bilancio > CHF 1 mld o complessità	39	41
4	Totale di bilancio > CHF 0,1 mld o complessità	60	52
5	Totale di bilancio < CHF 0,1 mld o complessità	115	125

⁸⁵ La sesta categoria raggruppa tutti gli operatori di mercato che non sono sottoposti alla vigilanza prudenziale della FINMA.

Regolamentazione dei mercati finanziari: progetti in corso

(stato attuale e prospettive al 31 dicembre 2014)

Progetto	Livello di regolamentazione	Situazione e prossime tappe		
		Consul-tazione/ indagine cono-scitiva	Adozione	Entrata in vigore prevista
Intersettoriale				
Servizi finanziari e istituti finanziari*				
Con la nuova Legge sui servizi finanziari (LSF) s'intende disciplinare le condizioni per la fornitura dei servizi finanziari e l'offerta di strumenti finanziari (norme di comportamento al <i>point of sale</i> , obbligo di pubblicazione del prospetto, rafforzamento dell'applicazione del diritto privato) e potenziare la tutela dei clienti nell'ambito dei mercati finanziari. È inoltre previsto di accorpate nella nuova Legge sugli istituti finanziari (LIFin) le norme in materia di vigilanza per i fornitori di servizi finanziari (banche, commercianti di valori mobiliari, direzioni dei fondi, gestori patrimoniali).	legge	T3/14	aperta	17/18
Infrastruttura dei mercati finanziari*				
La Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) disciplina l'organizzazione e l'esercizio delle infrastrutture dei mercati finanziari (borse, controparti centrali, enti di custodia centrali e repertori di dati sulle negoziazioni) come pure il commercio di derivati fuori borsa (commercio OTC). Grazie a questa legge vengono applicate le relative direttive emanate da parte del G-20 e del Financial Stability Board (FSB) sul commercio di derivati e le disposizioni sulle infrastrutture dei mercati finanziari adeguate agli standard internazionali. Inoltre, le regole di condotta sul mercato vengono trasferite dalla Legge sulle borse alla LInFi.	legge	T1/14	aperta	T1/16
Le disposizioni di esecuzione concernenti la LInFi vengono emanate sotto forma di un'ordinanza federale e di un'ordinanza della FINMA.	ordinanza	aperta	aperta	T1/16
Lotta al riciclaggio di denaro*				
Nel febbraio 2012, il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha emanato una revisione parziale degli standard per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e ora anche per la lotta contro il finanziamento delle armi di distruzione di massa. I corrispondenti adeguamenti nella Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) riguardano fra l'altro le seguenti tematiche: trasparenza per le azioni al portatore, reati fiscali gravi come reato preliminare al riciclaggio di denaro, definizione di persone politicamente esposte (PEP) e pagamento in contanti in caso di acquisto di cose mobili e fondi.	legge	T1/13	T4/14	T2/15
Nel quadro di una revisione totale, l'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA) deve essere adeguata, fra l'altro, alle raccomandazioni del GAFI riviste e alla Legge sul riciclaggio di denaro rivista.	ordinanza	T1/15	aperta	aperta
Vigilanza sulle società di audit*				
La vigilanza sulle società di audit, finora disgiunta, nell'ambito della revisione dei conti e dell'audit prudenziale sarà accorpata e concentrata presso l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR). Tale modifica è stata effettuata mediante un adeguamento della Legge sui revisori (LSR) e della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA).	legge	T3/13	T2/14	T1/15
Il trasferimento della competenza di vigilanza sulle società di audit all'ASR ha reso necessaria una modifica dell'Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari (OA-FINMA).	ordinanza	T3/14	T4/14	T1/15

* Informazioni concernenti il contenuto e lo stato di avanzamento dei principali progetti di regolamentazione nel settore finanziario che non rientrano nella sfera di competenza della FINMA sono disponibili sul sito Internet di FinWeb (<https://www.sif.admin.ch/sif/de/home/dokumentation/finweb.html>).

Progetto	Livello di regolamentazione	Situazione e prossime tappe		
		Consul-tazione / indagine conoscitiva	Adozione	Entrata in vigore prevista
Banche				
Averi non rivendicati* Le banche, previa pubblicazione, devono essere in grado di liquidare tali averi. È previsto che il ricavato della liquidazione spetti alla Confederazione. Le pretese degli aventi diritto non annunciatisi a seguito della pubblicazione si estinguerebbero. Gli adeguamenti sono stati apportati nel quadro di una revisione totale dell’Ordinanza sulle banche (OBCR).	ordinanza	T4/13	T2/14	T1/15
Presentazione dei conti* Le prescrizioni sulla presentazione dei conti sono state modificate a livello legislativo tramite la revisione del diritto azionario e del diritto contabile (Codice delle obbligazioni) e della Legge sulle banche (LBCR). I relativi adeguamenti sono stati apportati a livello di ordinanza nel quadro di una revisione totale dell’Ordinanza sulle banche (OBCR).	ordinanza	T4/13	T1/14	T1/15
La FINMA applica la revisione delle prescrizioni sulla presentazione dei conti nel quadro di una revisione totale della Circolare FINMA «Direttive contabili – banche».	circolare	T4/13	T1/14	T1/15
Leverage Ratio L’indice di leva finanziaria (<i>leverage ratio</i>) deve essere pubblicato a partire dal 2015. Il calcolo del <i>leverage ratio</i> e la relativa pubblicazione vengono precisati mediante una nuova circolare.	circolare	T3/14	T4/14	T1/15
Rischi di liquidità Nel quadro dell’implementazione dei requisiti di Basilea III in materia di liquidità (quota di liquidità a breve termine, <i>Liquidity Coverage Ratio</i> [LCR]), è stata modificata l’Ordinanza sulla liquidità (OLiQ). I conseguenti adeguamenti sono stati effettuati nella Circolare FINMA «Rischi di liquidità – banche».	circolare	T4/13	T2/14	T1/15
Adeguamenti a Basilea III Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha apportato una serie di adeguamenti alla normativa inerente a Basilea III. In conformità alla tabella di marcia internazionale, dal 31 dicembre 2016 devono essere introdotti gli standard in materia di pubblicazione rivisti. Dal 1° gennaio 2017 sono previsti un nuovo approccio standard per determinare gli equivalenti di credito dei derivati, un adeguamento a livello della modalità di copertura dei titoli di partecipazione che si manifesta sotto forma di quote di fondi nel portafoglio della banca e una rivista modalità di copertura dei rischi di credito nei confronti delle controparti centrali. Dal 1° gennaio 2018 entreranno in vigore anche nuove norme in materia di cartolarizzazione. Inoltre, per la prima volta il Comitato di Basilea ha emanato standard dettagliati per la ripartizione dei rischi, che devono essere introdotti dal 1° gennaio 2019. Il recepimento di tali emendamenti comporta un adeguamento dell’Ordinanza sui fondi propri (O FoP).	ordinanza	aperta	aperta	16-19
Le modifiche all’ordinanza devono essere recepite nelle circolari della FINMA. Ciò riguarda le Circolari «Rischi di credito – banche», «Pubblicazione – banche» e «Ripartizione dei rischi – banche».	circolare	aperta	aperta	16-19
Assicurazioni				
Vigilanza in ambito assicurativo L’applicazione pratica della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; in vigore dal 1° gennaio 2006) nella sua versione totalmente rivista, nonché gli attuali sviluppi del mercato e le tendenze internazionali in atto suggeriscono l’esigenza di un intervento normativo. L’obiettivo è quello di eliminare le incongruenze nel quadro di una revisione dell’Ordinanza sulla sorveglianza (OS). Inoltre, la tutela degli assicurati e la compatibilità internazionale devono essere potenziate.	ordinanza	T4/14	T1/15	T2/15
Le modifiche a livello di ordinanza richiedono un adeguamento di diverse circolari FINMA in ambito assicurativo.	circolare	T3/15	aperta	16-17
Mercati				
Investimenti collettivi di capitale In seguito alla revisione parziale della Legge sugli investimenti collettivi (LICOl), l’Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) è stata adeguata.	ordinanza	T2/14	T3/14	T1/15

Operatori del mercato finanziario assoggettati⁸⁶

Banche assoggettate⁸⁷

	2014	2013
Banche, di cui	292	301
– controllate dall'estero	99	101
– succursali di banche estere	29	31
Banche Raiffeisen	312	316
Rappresentanze di banche estere	55	53

Commercianti di valori mobiliari assoggettati⁸⁸

	2014	2013
Commercianti di valori mobiliari, di cui	58	62
– controllati dall'estero	16	15
– succursali di commercianti di valori mobiliari esteri	12	14
Rappresentanze di commercianti di valori mobiliari esteri	42	45
Operatori di borsa esteri riconosciuti	121	124

Borse assoggettate

	2014	2013
Borse nazionali	3	3
Istituzioni nazionali analoghe alle borse	2	2
Borse estere riconosciute	56	54
Istituzioni estere riconosciute analoghe alle borse	3	4

Investimenti collettivi di capitale assoggettati

	2014	2013
Investimenti collettivi di capitale svizzeri		
Totale investimenti collettivi di capitale svizzeri, di cui	1 515	1 447
– investimenti collettivi di capitale aperti (secondo art. 8 LICol)		
– fondi di investimento contrattuali e SICAV	1 498	1 431
– di cui solo per investitori qualificati	716	694
– investimenti collettivi di capitale chiusi (secondo art. 9 LICol)		
– SAIC e SICAF	17	16
Investimenti collettivi di capitale esteri		
Totale investimenti collettivi di capitale esteri, di cui	6 701	6 171
– eurocompatibili (OICVM)	6 577	5 959
– non eurocompatibili (non-OICVM)	124	212

⁸⁶ Il termine «assoggettato» non significa necessariamente «sottoposto alla vigilanza prudenziale».

⁸⁷ La presente statistica rileva singolarmente tutti gli istituti assoggettati alla FINMA. Si osservano delle discrepanze rispetto al capitolo «Adeguamenti strutturali nel settore bancario e ruolo della FINMA», grafico «Numero di istituti per gruppo bancario», pag. 44, giustificate dal fatto che in tale grafico vengono rilevati complessivamente e considerati in maniera unitaria tutti gli istituti che sono singolarmente sottoposti alla FINMA ma che appartengono allo stesso gruppo finanziario.

⁸⁸ Cfr. nota 87.

Direzioni dei fondi, gestori patrimoniali (*asset manager*), rappresentanti e distributori assoggettati ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi

	2014	2013
Direzioni dei fondi	44	44
Gestori patrimoniali (<i>asset manager</i>)	151	119
Rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri	88	99
Distributori ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi	285	293

Imprese di assicurazione e casse malati assoggettate

	2014	2013
Imprese di assicurazione sulla vita, di cui	21	23
– imprese di assicurazione domiciliate in Svizzera	18	19
– succursali di imprese di assicurazione estere	3	4
Imprese di assicurazione contro i danni, di cui	127	124
– imprese domiciliate in Svizzera (incl. 22 assicurazioni malattie complementari [2013: 20])	79	80
– succursali di imprese di assicurazione estere (incl. 1 assicurazione malattie complementare [2013: 1])	48	44
Imprese di riassicurazione – totale	62	62
– imprese di riassicurazione	29	28
– riassicuratori <i>captive</i>	33	34
Casse malati che offrono assicurazioni malattie complementari	14	14
Totale imprese di assicurazione e casse malati assoggettate	224	223
Gruppi assicurativi (gruppi e conglomerati)	7	8

Intermediari finanziari assoggettati

	2014	2013
Totale OAD assoggettati	12	12
Totale intermediari finanziari direttamente sottoposti	259	310
Totale delle società del gruppo assoggettate alla vigilanza della FINMA in materia di riciclaggio di denaro	141	141
Totale intermediari assicurativi registrati	14 900	14 248

Società di audit abilitate e agenzie di *rating* riconosciute

	2014	2013
Totale società di audit abilitate	20	23
Totale agenzie di <i>rating</i> riconosciute	5	5

Autorizzazioni

Banche

	2014	2013
Autorizzazioni di banche (art. 3 LBCR)	3	1
Succursali (art. 4 OBE-FINMA)	0	1
Rappresentanze (art. 14 OBE-FINMA)	5	8
Autorizzazioni suppletive (art. 3 ^{ter} LBCR)	2	7
Soppressione dell'assoggettamento	6	6

112

Commercianti di valori mobiliari

	2014	2013
Autorizzazioni di commercianti di valori mobiliari (art. 10 LBVM)	0	2
Succursali (art. 41 OBVM)	0	2
Rappresentanze (art. 49 OBVM)	1	6
Autorizzazioni suppletive (art. 10 cpv. 6 LBVM e art. 56 cpv. 3 OBVM)	0	3
Soppressione dell'assoggettamento	0	1
Riconoscimento di operatori di borsa esteri	3	5

Borse

	2014	2013
Riconoscimento di borse estere (incl. istituzioni estere analoghe alle borse)	7	4

Investimenti collettivi di capitale

	2014	2013
Investimenti collettivi di capitale svizzeri	125	139
Investimenti collettivi di capitale esteri	1 140	721

Direzioni dei fondi, gestori patrimoniali (*asset manager*), rappresentanti e distributori assoggettati ai sensi della LICol

	2014	2013
Direzioni dei fondi	2	1
Gestori patrimoniali (<i>asset manager</i>)	38	22
Rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri	17	4
Distributori ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi	34	13

Imprese di assicurazione e casse malati

	2014	2013
Imprese di assicurazione sulla vita, di cui	1	0
– imprese di assicurazione domiciliate in Svizzera	1	0
– succursali di imprese di assicurazione estere	0	0
Imprese di assicurazione contro i danni, di cui	4	3
– imprese di assicurazione domiciliate in Svizzera	0	0
– succursali di imprese di assicurazione estere	4	3
Imprese di riassicurazione	2	2
Riassicuratori <i>captive</i>	0	0
Casse malati che offrono assicurazioni malattie complementari	0	0
Totale	7	5
Gruppi assicurativi (gruppi e conglomerati)	0	0

Intermediari finanziari

	2014	2013
Intermediari finanziari direttamente sottoposti	12	5
Società del gruppo assoggettate alla vigilanza della FINMA in materia di riciclaggio di denaro	9	7
Intermediari assicurativi	920	696

Società di audit e agenzie di *rating*

	2014	2013
Totale decisioni di cambio di società di audit	98	198
Abilitazioni di società di audit	0	2
Cancellazioni di società di audit	3	81
Riconoscimento di agenzie di <i>rating</i>	0	0

Decisioni di *enforcement*

	2014	2013
Decisioni di <i>enforcement</i> (decisioni finali e incidentali)	115	110
Decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto	2	1

Ricorsi e denunce

	2014	2013
Ricorsi presentati contro le decisioni di <i>enforcement</i>	29	24
Ricorsi evasi	35	19
Denunce alle autorità penali	117	79

La FINMA collabora a livello nazionale e internazionale con numerose autorità. Nel 2014 ha stipulato diversi accordi per formalizzare questa collaborazione.

Convenzione a livello nazionale

Memorandum of Understanding tra esisuisse e la FINMA

Ai sensi dell'articolo 37k LBCR, la Garanzia dei depositi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari svizzeri (esisuisse) e la FINMA sono tenute a mettersi reciprocamente a disposizione i dati necessari all'adempimento dei rispettivi compiti. Gli standard internazionali relativi alle garanzie dei depositi prevedono che gli istituti della rete di sicurezza finanziaria si coordinino tra loro e si scambino tempestivamente le informazioni necessarie. Questa collaborazione deve essere formalizzata e istituzionalizzata nel quadro di un *Memorandum of Understanding*. L'accordo sottoscritto nel 2014 tra esisuisse e la FINMA definisce i principi comuni per concretizzare la collaborazione tra i due istituti.

Accordi a livello internazionale

Aspetti generali

Gli accordi internazionali sono convenzioni amministrative, giuridicamente non vincolanti, stipulate nell'ambito della collaborazione in materia di vigilanza. A livello internazionale la designazione diffusa è *Memorandum of Understanding*, ma si usano come sinonimi anche *Cooperation Agreement* o *Cooperation Arrangement*. Stipulando questi accordi, nel rispetto degli ordinamenti nazionali, le autorità di vigilanza partecipanti si assicurano reciprocamente la disponibilità a collaborare e concretizzano le modalità di tale collaborazione. In virtù del loro carattere non vincolante, dagli accordi siglati dalla FINMA non scaturiscono diritti o doveri né per la FINMA né per le autorità estere partner e/o eventuali terzi.

Accordi ai sensi dell'art. 120 cpv. 2 lett. e LICol

La distribuzione di investimenti collettivi di capitale esteri a investitori non qualificati in Svizzera necessita dell'autorizzazione della FINMA. L'art. 120 cpv. 2 lett. e LICol prevede come requisito per l'approvazione che le autorità di vigilanza estere competenti dei rispettivi fondi abbiano stipulato un accordo di cooperazione con la FINMA. Lo scopo è potenziare la protezione dei piccoli investitori in Svizzera anche a livello transfrontaliero.

Nel 2014⁸⁹ la FINMA ha stipulato accordi bilaterali ai sensi dell'art. 120 cpv. 2 lett. 3 LICol con le seguenti autorità di vigilanza estere:

Stato	Autorità estera	Forma	Campo di applicazione
Belgio	Financial Services and Markets Authority (FSMA)	bilaterale	Accordo sulla collaborazione ai sensi dell'art. 120 LICol
Danimarca	Finanstilsynet (FSA)		
Estonia	Finantsinspektsioon (EFSA)		
Guernsey	Guernsey Financial Services Commission (GFSC)		
Jersey	Jersey Financial Services Commission (JFSC)		
Liechtenstein	Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA)		
Lussemburgo	Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)		
Malta	Malta Financial Services Authority (MFSA)		
Paesi Bassi	Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM)		
Norvegia	Finanstilsynet (FSA)		
Svezia	Finansinspektionen (FI)		
Regno Unito	Financial Conduct Authority (FCA)		

Altri accordi stipulati nel 2014

Stato	Autorità estera	Forma	Campo di applicazione
Gibilterra	Financial Services Commission (FSC)	bilaterale	Accordo di cooperazione sulla sorveglianza dei gestori di fondi di investimento alternativi (AIFM)

⁸⁹ Con alcuni Stati o con le autorità di vigilanza competenti, prima del 2014 la FINMA aveva già stipulato un accordo ai sensi dell'art. 120 cpv. 2 lett. e LICol: Germania (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht [BaFin]), Francia (Autorité des marchés financiers [AMF]), Irlanda (Central Bank of Ireland [CBI]) e Austria (Österreichische Finanzmarktaufsicht [FMA]).

Organizzazioni e organismi internazionali⁹⁰

Financial Stability Board (FSB)

- Standing Committee on Supervisory and Regulatory Cooperation

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria

(Basel Committee on Banking Supervision [BCBS])

- Governors and Heads of Supervision
- International Conference of Banking Supervisors
- Basel Committee on Banking Supervision

Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo

(International Association of Insurance Supervisors [IAIS])

- Executive Committee

Organizzazione internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari

(International Organization of Securities Commissions [IOSCO])

- IOSCO Board
- Presidents' Committee
- IOSCO Task Force on Crossborder Regulation

Altri forum internazionali

- Vertice dei quattro paesi germanofoni (settore bancario e assicurativo)
- Integrated Financial Supervisors Conference
- OTC Derivatives Regulators Group (ODRG)
- Wilton Park Securities Supervision Conference/ International Cooperation and Enforcement

⁹⁰ L'elenco è circoscritto agli organismi nei quali siedono rappresentanti del Consiglio di amministrazione e/o della Direzione della FINMA. Inoltre, numerosi collaboratori della FINMA partecipano attivamente a gruppi di lavoro.

Approccio basato su un modello (*asset management*)

Si tratta di una procedura di misurazione del rischio per l'impiego di derivati complessi o di strategie d'investimento per le quali l'approccio *Commitment* non consente una quantificazione sufficiente del rischio di mercato. La valutazione del rischio si basa su un modello mediante il quale viene calcolata la perdita massima possibile che può verificarsi con un certo grado di probabilità (*Value-at-Risk*).

Approcci *Commitment I e II*

L'approccio *Commitment I* è una procedura di misurazione del rischio volta a stabilire l'effetto dei derivati sul patrimonio dei fondi. Tale effetto viene calcolato sulla base del valore dei sottostanti dei derivati. Nell'approccio *Commitment I* non è consentito ottenere un effetto leva. Nell'approccio *Commitment II*, il conseguimento di un effetto leva è invece ammesso nell'ambito dei limiti previsti dalla legge.

Bail-in

Conversione di capitale di terzi in capitale proprio o rinuncia ai crediti a seguito della disposizione di un'autorità competente.

Basilea III

Per rafforzare la resilienza del settore bancario, alla fine del 2010 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) ha emanato norme più rigide in materia di fondi propri e di liquidità, che essenzialmente costituiscono il cosiddetto pilastro 1 di Basilea III. Il processo di vigilanza è oggetto del pilastro 2. Il pilastro 3 comprende le norme concernenti la pubblicazione da parte delle banche di importanti indicatori e informazioni sul rischio, nell'ottica di ottenere un disciplinamento del mercato grazie alla trasparenza. Le principali novità introdotte da Basilea III sono:

- miglioramento di qualità, composizione e trasparenza della base di fondi propri;
- requisiti in materia di fondi propri più severi per il rischio di perdita a fronte di operazioni su derivati, operazioni contro termine e operazioni di prestito titoli;
- nuovo requisito in materia di fondi propri per il rischio di perdite di valore di mercato di derivati fuori borsa;
- integrazione dei requisiti in materia di fondi propri basati sul rischio con un indice di leva finanziaria (cfr. «*Leverage ratio*»);
- misure di riduzione della prociclicità e di incentivazione dei cuscinetti anticiclici;
- misure di contrasto dei rischi sistemici, con particolare attenzione alle banche di rilevanza sistemica;
- introduzione di standard globali in materia di liquidità.

Captive di riassicurazione

Istituto di assicurazione interno a un'azienda che riassicura i rischi interni al gruppo tramite assicuratori diretti. Questa forma alternativa di trasferimento del rischio è funzionale in particolare alle attività proprie di gestione del rischio e del capitale all'interno di un gruppo societario.

Circolare FINMA

Le circolari servono alla FINMA per codificare e standardizzare la propria prassi di vigilanza. Le circolari non costituiscono tuttavia una fonte di giurisprudenza vincolante per i tribunali. Gli operatori interessati vengono informati mediante un rapporto esplicativo e hanno la possibilità di prendere posizione al riguardo. I risultati vengono poi pubblicati in un rapporto

sull'indagine conoscitiva. La FINMA può emettere circolari nel momento in cui la prassi di vigilanza si è consolidata o sussiste un fabbisogno conclamato di codifica della prassi da parte degli assoggettati a vigilanza.

Combined ratio

È definito *combined ratio* il «tasso sinistri/costi», ossia la somma degli oneri per sinistri o prestazioni assicurative e dei costi amministrativi in rapporto ai premi, espresso in termini percentuali.

Common Equity Tier 1 Capital

Per *Common Equity Tier 1 Capital* (CET1) s'intendono i fondi propri di base di qualità primaria o i fondi propri di prima qualità capaci di assorbire le perdite. Il CET1 è composto dai fondi propri versati, dalle riserve palesi e dagli utili riportati.

Controparte centrale (CCP)

Si definiscono controparti centrali (*central counterparty*) le istituzioni che agiscono quali partner contrattuali tra l'acquirente e il venditore nel quadro di transazioni con strumenti finanziari.

Cuscinetto anticiclico di capitale

Per cuscinetto anticiclico di capitale s'intendono i requisiti di fondi propri temporaneamente incrementati di una banca. È uno strumento introdotto da Basilea III nell'intento di frenare l'eccessiva concessione di crediti producendo effetti anticiclici, nonché di aumentare la capacità di resistenza delle banche nei confronti dei rischi di perdita. Il cuscinetto anticiclico di capitale è pari al massimo al 2,5% delle posizioni ponderate per il rischio di una banca.

Derivati OTC

Strumenti finanziari derivati che vengono negoziati bilateralmente al di fuori di una borsa valori o di un altro mercato regolamentato.

Direttiva UE sui gestori di fondi di investimento alternativi

La Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (*Alternative Investment Fund Managers Directive* [AIFMD]) definisce le modalità di autorizzazione, le attività correnti e la trasparenza dei gestori di fondi di investimento alternativi (cfr. «Non-OICVM») che amministrano e/o distribuiscono tali strumenti nell'Unione Europea.

Equivalenza

La regolamentazione del mercato finanziario di uno Stato può escludere gli operatori esteri dagli obblighi del diritto locale, laddove nel proprio paese di domicilio essi siano assoggettati a una normativa e a una vigilanza equivalenti. Tale equiparazione viene di norma verificata nell'ambito di una procedura di riconoscimento dell'equivalenza. Soprattutto la regolamentazione UE sui mercati finanziari presuppone per le attività transfrontaliere provenienti da paesi non UE e/o non SEE un riconoscimento dell'equivalenza in numerosi ambiti.

Fondi di *private equity*

I fondi di *private equity* sono investimenti collettivi di capitale che investono in aziende non quotate in borsa. Tipiche strategie adottate da questi fondi sono *leveraged buy out*, *management buy out* oppure *venture capital*. Mediante l'esercizio della propria influenza sul *management* dell'azienda target, il *private equity manager* cerca di accrescere il valore di tale azienda per

poi rivenderla, realizzando una plusvalenza. I fondi di *private equity* sono di norma strutture di tipo chiuso con una durata compresa, ad esempio, tra sette e dieci anni.

Higher Loss Absorbency

Questo concetto indica la capacità addizionale di assorbire in misura più consistente le perdite (inattese) per mezzo dei fondi propri. Attualmente sono in fase di elaborazione i requisiti di *Higher Loss Absorbency* per le imprese di assicurazione di rilevanza sistemica globale (G-SII).

Infrastrutture dei mercati finanziari

Tra le infrastrutture dei mercati finanziari si annoverano le borse e le istituzioni di negoziazione analoghe alle borse, le controparti centrali (CCP) con il proprio *clearing* e infine i sistemi di regolamento delle operazioni su valori mobiliari e i sistemi di pagamento. Di conseguenza, poiché le CCP e i sistemi di regolamento delle operazioni su valori mobiliari e i sistemi di pagamento si collocano a valle della negoziazione e partecipano quindi al relativo regolamento, si parla di infrastrutture di *post-trading*. Questo termine comprende ora anche i repertori di dati sulle negoziazioni per la notifica delle operazioni su derivati. In conformità alle disposizioni della futura Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInfFin), sussistono infrastrutture dei mercati finanziari a livello di negoziazione (*trading*), compensazione (*clearing*), regolamento (*settlement*) e sistema di notifica.

Investitore qualificato

Ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 LICol sono considerati investitori qualificati gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza e le imprese dotate di tesoreria professionale. Inoltre, anche i privati facoltosi possono dichiarare per iscritto di volere essere considerati investitori qualificati. A tale scopo, essi devono adempiere i requisiti di cui all'art. 6 OICol. Gli investitori che hanno siglato un contratto scritto di gestione patrimoniale ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. b e c LICol sono parimenti considerati investitori qualificati laddove essi non abbiano dichiarato per iscritto di non volere essere classificati come tali.

Legge sugli istituti finanziari

La Legge sugli istituti finanziari (LIFin) prevede di accorpere in un'unica legge le norme prudenziali per i fornitori di servizi finanziari (banche, commercianti di valori mobiliari, direzioni dei fondi, gestori patrimoniali).

Legge sui servizi finanziari

La nuova Legge sui servizi finanziari (LSF) si prefigge di regolamentare le condizioni di fornitura dei servizi finanziari e l'offerta di strumenti finanziari (norme di comportamento presso il *point of sale*, obbligo di pubblicazione del prospetto, rafforzamento dell'applicazione del diritto privato), nonché di consolidare la tutela dei clienti nell'ambito dei mercati finanziari.

Legge sull'infrastruttura finanziaria

La Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInfFin) ha come oggetto l'organizzazione e l'esercizio delle infrastrutture del mercato finanziario (borse, controparti centrali, enti di custodia centrali e repertori di dati sulle transazioni), nonché il commercio fuori borsa di derivati (negoziazione *over the counter* [OTC]). Con questa legge vengono recepite e attuate le direttive specifiche emanate da parte del G-20 e del Financial Stability Board (FSB) in materia di commercio di derivati, e le disposizioni sulle infrastrutture dei mercati finanziari vengono adeguate agli stan-

dard internazionali. Nella LInfFin vengono inoltre trasferite le regole di condotta sul mercato sancite dalla Legge sulle borse.

Lettera concernente la garanzia dell'esercizio di un'attività irrepreensibile

Con questa lettera l'Autorità di vigilanza comunica a una persona le possibili riserve circa la sua garanzia di un'attività irrepreensibile. In questo modo la FINMA informa che procederà a verificare la condotta del destinatario nell'ambito di un procedimento di *enforcement*, qualora in futuro questi intenda ricoprire una posizione che richiede la garanzia di un'attività irrepreensibile. L'esito di tale verifica è del tutto aperto.

Leverage ratio (anche indice di leva finanziaria)

Il *leverage ratio* indica il rapporto tra il capitale proprio e il capitale di terzi. Come prescrizione regolamentare si definisce *leverage ratio* anche il requisito minimo di fondi propri in rapporto all'impegno complessivo. Il *leverage ratio* non è un indicatore ponderato per il rischio.

Liquidity Coverage Ratio

Questa quota di liquidità a breve termine (LCR) è un nuovo parametro quantitativo ai sensi di Basilea III. In uno scenario di stress predefinito, il LCR costituisce il rapporto tra lo stock di attivi altamente liquidi (ad es. titoli di Stato di *rating* elevato) e il totale dei deflussi di cassa netti. Il requisito prevede che il valore del rapporto non sia inferiore al 100%.

Markets in Financial Instruments Directive II

Il pacchetto normativo MiFID II è costituito da una direttiva (*Markets in Financial Instruments Directive* [MiFID]; Direttiva 2014/65/UE) e da un regolamento (*Markets in Financial Instruments Regulation* [MiFIR]; Regolamento [UE] n. 600/2014) e contiene in particolare le regole concernenti l'organizzazione e l'operatività delle borse valori e dei relativi partecipanti. Nella direttiva vengono inoltre fissate le norme di condotta a tutela degli investitori nell'ambito della fornitura dei servizi finanziari.

Modello interno (assicurazioni)

Sistema adottato da un'impresa di assicurazione per quantificare i rischi legati alla solvibilità secondo i principi del SST, sulla base del profilo di rischio specifico della compagnia stessa. Le imprese di assicurazione possono utilizzare integralmente o in parte modelli interni, a condizione che siano stati preventivamente approvati dalla FINMA.

Modello standard (assicurazioni)

Modello di rischio predisposto dalla FINMA per la determinazione della solvibilità secondo i principi del SST. Esistono modelli standard per i rami assicurativi vita, danni e malattia, mentre le imprese di riassicurazione e i gruppi assicurativi sono tenuti ad adottare modelli interni.

Net Stable Funding Ratio (NSFR)

La quota strutturale di liquidità (*Net Stable Funding Ratio* [NSFR]) è parte integrante della normativa di Basilea III e ha un orizzonte temporale di un anno; questo coefficiente mira a garantire che attivi e passivi presentino una struttura per scadenze sostenibile. In tal modo si punta, da un lato, a promuovere la capacità di resistenza delle banche su un orizzonte temporale più lungo e, dall'altro, a creare ulteriori incentivi affinché le banche finanzino le proprie operazioni su base duratura con fonti di rifinanziamento più stabili. Il requisito prevede che il valore del rapporto non sia inferiore al 100%.

Non-OICVM

Gli strumenti non-OICVM sono gli investimenti collettivi di capitale non assoggettati alla direttiva europea OICVM (cfr. anche «OICVM [direttiva]»).

OICVM (direttiva)

Gli OICVM sono organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari. La direttiva OICVM (Direttiva UE 2009/65/CE) definisce requisiti standardizzati validi in tutta Europa per gli investimenti collettivi di capitale destinati al pubblico.

Parabanche

Questo termine designa gli altri intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LRD, per esempio i gestori patrimoniali, i fiduciari e i fornitori di servizi di pagamento.

Patrimonio vincolato

Nel patrimonio vincolato devono essere garantite le pretese derivanti dai contratti assicurativi. In caso di fallimento dell'impresa di assicurazione, con il ricavato del patrimonio vincolato vengono soddisfatti in prima istanza i crediti basati sui contratti di assicurazione. Solo in seguito la parte eventualmente eccedente confluisce nella massa fallimentare. Il valore degli investimenti di capitale del patrimonio vincolato deve coprire in ogni momento le pretese derivanti dai contratti assicurativi. Gli investimenti di capitale del patrimonio vincolato sono pertanto disciplinati da apposite disposizioni contenute nell'Ordinanza sulla sorveglianza (OS).

Procedimenti di enforcement

Se nel quadro della vigilanza prudenziale e degli accertamenti preliminari risulta probabile che la FINMA debba far applicare coercitivamente il diritto in materia di vigilanza, viene avviato un procedimento amministrativo coercitivo ai sensi della Legge sulla procedura amministrativa, denominato «procedimento di enforcement». Con la conclusione di un procedimento di enforcement, la FINMA può fra l'altro ordinare e rendere esecutivi provvedimenti per il ripristino della situazione conforme.

Procedura del cliente (assistenza amministrativa internazionale)

Se nel quadro dell'assistenza amministrativa internazionale un'autorità estera chiede alla FINMA dati su clienti svizzeri ed esteri di intermediari finanziari elvetici, nell'ambito di una procedura del cliente tali persone possono opporsi all'inoltro dei dati. La decisione che la FINMA è tenuta a emanare in un caso del genere può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale.

Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo

Il Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (*European Market Infrastructure Regulation* [EMIR], Regolamento [UE] n. 648/2012) sancisce una normativa armonizzata per le transazioni su strumenti derivati effettuate fuori borsa (OTC). In particolare, il regolamento prevede per gli operatori di mercato l'obbligo di effettuare il *clearing* attraverso una controparte centrale (CCP) nonché di registrare tutte le operazioni su derivati in un apposito repertorio di dati sulle negoziazioni. Il regolamento definisce inoltre in maniera uniforme le condizioni di autorizzazione e la vigilanza delle CCP e dei repertori di dati sulle negoziazioni quali infrastrutture del mercato finanziario.

Regolamento UE sui depositari centrali di titoli

Il Regolamento sui depositari centrali di titoli (*Central Securities Depositories Regulation* [CSDR]; Regolamento [UE] n. 909/2014) introduce un miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e contiene quindi anche disposizioni sui depositari centrali.

Rilevanza sistemica

I rischi sistemici sono rischi derivanti da singoli operatori di mercato che compromettono la stabilità dell'intera economia (sistema). Le imprese che svolgono funzioni alle quali il sistema economico non può rinunciare o che non possono essere assorte da altre imprese si definiscono «di rilevanza sistemica». Un esempio di funzione di rilevanza sistemica è l'esecuzione delle operazioni di pagamento da parte delle banche.

Solvency II

Il termine *Solvency II* rimanda innanzitutto alla Direttiva 2009/138/CE del 25 novembre 2009 dell'Unione europea in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solubilità II). Spesso questo termine viene utilizzato anche per indicare il metodo economico e orientato al rischio adottato per la valutazione della dotazione di capitale di un'impresa di assicurazione, contenuto nella direttiva. *Solvency II* persegue in Europa un obiettivo equiparabile, dal punto di vista quantitativo, a quello del Test svizzero di solubilità.

Supervisory college

I *supervisory college* sono degli incontri di rappresentanti di autorità di vigilanza nazionali in seno ai quali vengono discusse tematiche di sorveglianza a carico di istituti attivi a livello internazionale.

Test svizzero di solubilità (SST)

Il Test svizzero di solubilità (SST) è uno strumento di vigilanza con cui si misura la solubilità degli assicuratori dal punto di vista economico e orientato al rischio. A seguito della revisione totale della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori e dell'Ordinanza sulla sorveglianza, il SST è stato introdotto nel 2006 con un termine transitorio di cinque anni. Esso consente di giudicare la situazione finanziaria delle imprese di assicurazione in base al rapporto tra i fondi propri computabili (capitale sopportante il rischio) e i fondi propri necessari (capitale previsto), questi ultimi determinati in funzione dei rischi assunti.

Too big to fail

Un'impresa viene classificata *too big to fail* se il suo eventuale fallimento potrebbe pregiudicare la stabilità dell'intera economia nazionale e lo Stato è quindi costretto a salvarla. Al centro del dibattito si collocano i rischi sistemici derivanti da tali imprese.

Vigilanza prudenziale

La vigilanza prudenziale mira innanzitutto a garantire la sicurezza della solubilità, un adeguato controllo dei rischi nonché una gestione scrupolosa degli affari. La vigilanza prudenziale contribuisce pertanto indirettamente anche a tutelare la funzionalità dei mercati finanziari e la competitività della piazza finanziaria svizzera. La vigilanza prudenziale su banche, imprese di assicurazione e altri intermediari finanziari si basa sull'obbligo di autorizzazione di una determinata attività, sulla costante verifica delle condizioni di autorizzazione, nonché su altre fattispecie regolamentate.

Abbreviazioni

ACPR Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Francia)

AFM Netherlands Authority for the Financial Markets (Paesi Bassi)

AIFM Gestore di fondi di investimento alternativi (*Alternative Investment Fund Manager*)

AIFMD Direttiva UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (*Alternative Investment Fund Managers Directive*)

AMF Autorité des marchés financiers (Francia)/(Canada)

ASA Associazione Svizzera d'Assicurazioni

ASB Associazione svizzera dei banchieri

ASC Alberta Securities Commission (Canada)

ASR Autorità federale di sorveglianza dei revisori

AT1 Fondi propri di base supplementari (*Additional Tier 1 Capital*)

BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Germania)

BCBS Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basel Committee on Banking Supervision)

BCE Banca Centrale Europea

BCR Basic Capital Requirements

BCSC British Columbia Securities Commission (Canada)

BNS Banca nazionale svizzera

CBI Central Bank of Ireland

CCP Controparte centrale (*central counterparty*)

CDB Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche

CdF Commissioni delle finanze delle Camere federali

CdG Commissioni della gestione delle Camere federali

CET Commissioni dell'economia e dei tributi delle Camere federali

CET1 Fondi propri di base di qualità primaria (*Common Equity Tier 1 Capital*)

CF Camera fiduciaria

CFTC U.S. Commodity Futures Trading Commission

CGA Condizioni Generali di Assicurazione

CHF Franco svizzero

CMG Gruppo di gestione della crisi (Crisis Management Group)

ComFrame *Common Framework*

CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Italia)

COPA Commissione delle offerte pubbliche di acquisto

CPMI Committee on Payments and Market Infrastructures

CSD Ente di custodia centrale (*Central Securities Depository*)

CSDR Regolamento sui depositari centrali di titoli (*Central Securities Depositories Regulation*)

CSSF Commission de Surveillance du Secteur Financier (Lussemburgo)

DFF Dipartimento federale delle finanze

DFS Department of Financial Services (USA)

DoJ Dipartimento di giustizia statunitense (U.S. Department of Justice)

EBA Autorità bancaria europea (European Banking Authority)

EFSA Finantsinspektion (Estonia)

EMIR Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (*European Market Infrastructure Regulation*)

ENA Comitato di enforcement della FINMA

ESMA Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority)

ETF *Exchange Traded Funds*

FCA Financial Conduct Authority

FDIC Federal Deposit Insurance Corporation

Fed Federal Reserve System

FI Finansinspektionen (Svezia)

FINMA Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

FINRA Financial Industry Regulatory Authority (USA)

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein / Österreichische Finanzmarktaufsicht

FMI Fondo monetario internazionale (International Monetary Fund)

FSA Finanstilsynet (Danimarca e Norvegia)

FSAP Programma di valutazione del settore finanziario (*Financial Sector Assessment Programme*)

FSB Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board)

FSC Financial Services Commission (Gibilterra)

FSMA Financial Services and Markets Authority (Belgio)

G-20 Gruppo dei 20 paesi industrializzati ed emergenti più importanti

GAFI Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF)

GFSC Guernsey Financial Services Commission

G-SIB Banca (banche) di rilevanza sistemica globale (*global systemically important bank[s]*)

G-SIFI Istituto(i) finanziario(i) di rilevanza sistemica globale (*systemically important financial institution[s]*)

G-SII Impresa(e) di assicurazione di rilevanza sistemica globale (*global systemically important insurer[s]*)

IAIG Gruppo(i) assicurativo(i) attivo(i) a livello internazionale (*Internationally Active Insurance Group[s]*)

IAIS Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo (International Association of Insurance Supervisors)

ICP *Insurance Core Principles*

ICS Standard globale di capitale per le imprese di assicurazione (*Insurance Capital Standard*)

IFDS Intermediari finanziari direttamente sottoposti

IOSCO Organizzazione internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari (International Organization of Securities Commissions)

IRB *Internal ratings-based*

ISDA International Swaps and Derivatives Association

JFSC Jersey Financial Services Commission

LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (stato al 1° gennaio 2015) (Legge sulle banche; RS 952.0)

LBVM Legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (stato al 1° gennaio 2015) (Legge sulle borse; RS 954.1)

LCR Quota di liquidità a breve termine
(*Liquidity Coverage Ratio*)

LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (stato al 1° gennaio 2015) (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari; RS 956.1)

LICol Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (stato al 1° gennaio 2015) (Legge sugli investimenti collettivi; RS 951.31)

LIFin Legge sugli istituti finanziari (disegno di legge)

LinFin Legge sull'infrastruttura finanziaria
(disegno di legge)

LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (stato al 1° gennaio 2015) (Legge sul riciclaggio di denaro; RS 955.0)

LSA Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (stato al 1° gennaio 2015) (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori; RS 961.01)

LSF Legge sui servizi finanziari (disegno di legge)

LSR Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (stato al 1° gennaio 2015) (Legge sui revisori; RS 221.302)

MbO *Management by Objectives*

MFSA Malta Financial Services Authority

MiFID Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari
(*Markets in Financial Instruments Directive*)

MiFIR Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari
(*Markets in Financial Instruments Regulation*)

NAIC Associazione nazionale statunitense dei commissari di vigilanza in ambito assicurativo (National Association of Insurance Commissioners)

NSFR Quota strutturale di liquidità
(*Net Stable Funding Ratio*)

OAD Organismo di autodisciplina

OAD-ASA Organismo di autodisciplina dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni

OA-FINMA Ordinanza del 5 novembre 2014 sugli audit dei mercati finanziari (stato al 1° gennaio 2015) (RS 956.161)

OBCR Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (stato al 1° gennaio 2015) (Ordinanza sulle banche; RS 952.02)

OBE-FINMA Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 21 ottobre 1996 sulle banche estere in Svizzera (stato al 1° gennaio 2015) (Ordinanza FINMA sulle banche estere; RS 952.111)

OBVM Ordinanza del 2 dicembre 1996 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (stato al 1° gennaio 2015) (Ordinanza sulle borse; RS 954.11)

OCC Office of the Comptroller of the Currency (USA)

OFoP Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (stato al 1° gennaio 2015) (Ordinanza sui fondi propri; RS 952.03)

OICol Ordinanza del 22 novembre 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (stato al 1° gennaio 2015) (Ordinanza sugli investimenti collettivi; RS 951.311)

OICol-FINMA Ordinanza del 27 agosto 2014 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitale (stato al 1° gennaio 2015) (Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi; RS 951.312)

OICVM Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari

OLiq Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla liquidità delle banche (stato al 1° gennaio 2015) (Ordinanza sulla liquidità; RS 952.06)

ORD-FINMA Ordinanza dell'8 dicembre 2010 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (stato al 1° gennaio 2011) (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro; RS 955.033.0)

ORSA Autovalutazione della situazione di rischio e del fabbisogno di capitale (*Own Risk and Solvency Assessment*)

OS Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (stato al 1° gennaio 2015) (Ordinanza sulla sorveglianza; RS 961.011)

OSC Ontario Securities Commission (Canada)

OSRev Ordinanza del 22 agosto 2007 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (stato al 1° gennaio 2015) (Ordinanza sui revisori; RS 221.302)

OTC *Over the counter*

PEP Persone politicamente esposte

PRA Prudential Regulation Authority (Regno Unito)

QIS Studi di impatto quantitativi
(*Quantitative Impact Studies*)

RAP Resolvability Assessment Process

RCAP Programma di valutazione della conformità delle normative con Basilea III (*Regulatory Consistency Assessment Programme*)

RWA Attivi ponderati per il rischio (*Risk-Weighted Assets*)

SAIC Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale

SEC U.S. Securities Exchange Commission

SFAMA Swiss Funds & Asset Management Association

SFI Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali

SICAF Società d'investimento a capitale fisso

SICAV Società d'investimento a capitale variabile

SSM Meccanismo di vigilanza unico
(*Single Supervisory Mechanism*)

SST Test svizzero di solvibilità (*Swiss Solvency Test*)

SVSP Associazione Svizzera per prodotti strutturati

T1 Fondi propri di base (*Tier 1 Capital*)

T2 Fondi propri complementari (*Tier 2 Capital*)

TAF Tribunale amministrativo federale

TF Tribunale federale

TLAC *Total Loss-Absorbing Capacity*

TSX Toronto Stock Exchange (Canada)

UCITS *Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities* (OICVM)